



indirizzo: 50125 FIRENZE via San Niccolò 21
telefoni: 055 2340597 – 328 8169174
telefax: 055 2346925
mail: info@coordinamentocamperisti.it
pec: ancc@pec.coordinamentocamperisti.it
siti internet: www.incamper.org
www.coordinamentocamperisti.it

DOBBIACO (BZ)

È servito e serve un lavoro continuo per far rispettare la legge: ripristinata la legge per le tariffe parcheggio: ora in azione per ottenere la rimozione dell'illegittima segnaletica anticamper

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha chiesto al Comune di Dobbiaco il provvedimento istitutivo di un parcheggio a pagamento lungo la strada statale 51 presso il lago di Dobbiaco nel quale si prevedeva l'assurda distinzione tra autoveicoli, camper, bus e autocaravan con applicazione di tariffe in violazione dell'art. 185, comma 3 del codice della strada. **In risposta, il Comune di Dobbiaco ha comunicato l'abolizione delle tariffe disposta con ordinanza n. 51 del 24 ottobre 2013.**

Proseguono tuttavia le azioni per ottenere la rimozione della segnaletica installata in base all'ordinanza n. 32 del 13 giugno 2012. In particolare e sebbene il provvedimento preveda il divieto di campeggio in tutto il territorio comunale, l'amministrazione ha installato un segnale composito di divieto di sosta con indicazione dell'orario di vigenza del divieto e un pannello con indicazione dell'ordinanza n. 32/2012 e tre simboli barrati fra cui quello di autocaravan conforme alla figura II 146 del D.P.R. n. 495/1992.

È in atto la campagna per il tesseramento 2014 dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti: confidiamo nelle iscrizioni per avere le risorse utili a sostenere economicamente le molteplici attività tecnico-giuridiche necessarie per ottenere la rimozione degli illegittimi divieti e/o delle sbarre anticamper.

ARTICOLI SULLE AZIONI NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI DOBBIACO

INCAMPER numero 148 del 2012, da pagina 93 a pagina 95.

Per leggerlo aprire: http://www.incamper.org/sfoggia_numero.asp?id=148&n=95&pages=90

INCAMPER numero 149 del 2012, pagine 82-83.

Per leggerlo aprire: http://www.incamper.org/sfoggia_numero.asp?id=149&n=84&pages=80

FATTI e AZIONI

Narra il camperista: 7 agosto 2011, ore 17,30 arrivo a Dobbiaco, partendo da Milano. Mi fermo nel solito parcheggio dietro la latteria. Sono almeno otto anni che faccio visita a Dobbiaco, un gran bel paese. Solito giro per negozi e gelato in piazza, verso le 20.00 mi ritiro e al risveglio: l'amara sorpresa. Io e altri camperisti siamo stati multati alle ore 7,30 per violazione di un divieto di sosta che – come presto scoprirò – scadeva alle ore 08,00. Il 22 agosto 2011 scrivo all'Associazione Nazionale Coordinamento Camperista e racconto la vicenda. Sono piuttosto amareggiato e non di certo per l'ammontare della sanzione, quanto per il sopruso che ritengo di aver subito. Il 2 novembre 2011, la Polizia municipale di Dobbiaco notifica il verbale: un verdetto di colpevolezza che non merito.

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti si attiva tempestivamente incaricando l'avvocato Assunta Brunetti. Si richiedono i provvedimenti istitutivi della segnaletica stradale che vietava la sosta alle autocaravan nel parcheggio in via Di Mezzo e si chiede alla Polizia municipale di Dobbiaco di annullare il verbale nella visione di autotutela d'ufficio. Il Comune di Dobbiaco si limita a trasmettere le ordinanze n. 38/2001 e n. 32/2005. In particolare, con la prima si vietava la sosta alle autocaravan su tutto il territorio comunale e con la seconda si istituiva un parcheggio con sosta

consentita fino a 180 minuti e divieto di sosta alle autocaravan dalle ore 20.00 alle ore 08.00.

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperist chiede al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di vagliare l'ordinanza n. 38/2001 di cui si evidenziano molteplici vizi di illegittimità.

Il Ministero, con nota prot. n. 0002234 del 26 aprile 2012 ritiene che: *"Il richiamo all'esigenza di tutela dell'igiene pubblica, la genericità delle espressioni usate, e l'assenza di qualsivoglia altro elemento indicatore, non giustificano la limitazione della circolazione delle autocaravan sulla base di motivi che non sono certo riconducibili alle affermate esigenze di prevenzione degli inquinamenti. D'altronde le autocaravan, per il loro allestimento, che comprende serbatoi di raccolta delle acque inerenti cucina e bagno, sempre che siano debitamente ed idoneamente utilizzate, sono veicoli che non possono mettere in pericolo l'igiene pubblica. Inoltre, da un punto di vista logico-giuridico la motivazione adottata circa 'l'abbandono di rifiuti domestici e lo scarico di residui organici e non', non appare sufficiente a giustificare il provvedimento, in quanto l'eventuale violazione alle norme di tutela del manufatto stradale di cui all'art. 15, comma 1, lett f), f-bis) e g) del codice della strada, deve essere sanzionata ai sensi del medesimo articolo, commi 2, 3, 3-bis e 4. Anche il comma 6 dell'articolo 185 prevede la sanzione per la violazione prevista al comma 4 del medesimo articolo: 'è vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitari". Da quanto sopra si evince che i comuni sono in possesso degli strumenti sanzionatori per garantire il rispetto dell'igiene pubblica, e quindi è ingiustificabile un provvedimento di limitazione in tal senso alle autocaravan".*

Nell'esercizio dei poteri di direttiva e interpretazione delle norme in materia di circolazione conferiti dall'articolo 5 del codice della strada, il Ministero invita il Comune di Dobbiaco a revocare l'ordinanza n. 38 del 2001 e a rimuovere la segnaletica illegittima.

Con nota prot. n. 2276 del 03 maggio 2012, il Ministero Infrastrutture e Trasporti, sempre su richiesta dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, invita il Comune di Dobbiaco a revocare l'ordinanza n. 32 del 2005 e rimuovere la segnaletica installata in esecuzione di essa.

Il Comune di Dobbiaco, con ordinanza n. 30 dell'11 giugno 2012 ha revocato le ordinanze n. 38/2001 e n. 32/2005.

Non solo.

Il Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano, con nota prot. 17046/2012 ha comunicato l'archiviazione del verbale elevato a carico del camperista nostro associato dalla Polizia municipale di Dobbiaco.

Di seguito una sintesi delle azioni messe in campo dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti a favore della corretta applicazione della legge in materia di circolazione e sosta delle autocaravan nel Comune di Dobbiaco.

8 agosto 2011

La Polizia municipale di Dobbiaco sanziona un camperista per aver sostato nel parcheggio in via Di Mezzo nel Comune di Dobbiaco violando «le prescrizioni disposte per il parcheggio e rese note da apposita segnaletica (divieto di parcheggio con pannello esplicativo)».

22 agosto 2011

Il camperista contatta l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti raccontando via email la sua vicenda.

2 novembre 2011

La Polizia municipale di Dobbiaco notifica al camperista il verbale n. 002244/P/11 - 000109/11.

8 novembre 2011

L'Avv. Assunta Brunetti in nome e per conto del camperista sanzionato chiede al Comune e alla Polizia municipale di Dobbiaco di fornire copia del provvedimento istitutivo del divieto di sosta alle autocaravan in via Di Mezzo nel Comune di Dobbiaco.

22 novembre 2011

L'Avv. Assunta Brunetti chiede alla Polizia municipale di Dobbiaco di annullare nella visione di autotutela d'ufficio il verbale n. 002244/P/11 - 000109/11.

28 novembre 2011

Il Comune di Dobbiaco trasmette:

- l'ordinanza n. 38 emessa dal Comune di Dobbiaco il 20.10.2001,
- l'ordinanza n. 32 emessa dal Comune di Dobbiaco il 26.07.2005.

23 dicembre 2011

L'Avv. Assunta Brunetti ricorre al Commissariato del Governo per la provincia di Bolzano per l'annullamento del verbale n. 002244/P/11 - 000109/11 elevato a carico del camperista dalla Polizia municipale di Dobbiaco per violazione del segnale che vietava la sosta alle autocaravan dalle ore 20,00 alle ore 08,00 nel parcheggio in via Di Mezzo.

9 gennaio 2012

L'Avv. Assunta Brunetti invia istanza al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la revoca dell'ordinanza del Comune di Dobbiaco n. 38/2001.

9 gennaio 2012

L'Avv. Assunta Brunetti invia istanza al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la revoca dell'ordinanza del Comune di Dobbiaco n. 32/2005.

26 aprile 2012

In risposta all'istanza del 9 gennaio 2012, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti emette la nota prot. n. 0002234 del 26 aprile 2012 con la quale invita il Comune di Dobbiaco alla revoca dell'ordinanza n. 38/2001 in quanto illegittima nonché alla rimozione della relativa segnaletica. La nota è inviata altresì al Commissariato del governo per la provincia di Bolzano affinché ne tenga conto al fine di decidere ricorsi ex art. 203 c.d.s

3 maggio 2012

In risposta all'istanza del 9 gennaio 2012, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti emette la nota prot. n. 2276 del 3 maggio 2012 con la quale invita il Comune di Dobbiaco a revocare l'ordinanza n. 32 del 26 luglio 2005 in quanto illegittima nonché a rimuovere la relativa segnaletica.

11 maggio 2012

Alla luce delle due note del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 0002234/2012 e prot. n. 2276/2012, l'Avv. Assunta Brunetti chiede al Comune di Dobbiaco di esprimere parere favorevole all'annullamento del verbale emesso a carico del camperista e impugnato dinanzi al dinanzi al Commissariato del governo per la provincia di Bolzano.

11 maggio 2012

Alla luce delle due note del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti prot. n. 0002234/2012 e prot. n. 2276/2012, l'Avv. Assunta Brunetti sollecita il Commissariato del governo per la provincia di Bolzano affinché, in accoglimento del ricorso ex art. 203 codice della strada, sia annullato il verbale emesso a carico del camperista sanzionato.

13 giugno 2012

Il Comune di Dobbiaco emette l'ordinanza n. 32 del 13 giugno 2012 con la quale vieta il campeggio e l'accampamento in qualunque forma. Ciò nonostante, nel testo del provvedimento si fa riferimento a caravan e autocaravan come se l'azione del campeggio può realizzarsi solo con l'utilizzo di tali veicoli. Inoltre, pur essendo vietato il campeggio senza alcun richiamo al codice della strada e al regolamento di esecuzione e di attuazione, la segnaletica installata vieta la sosta a caravan e autocaravan (l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti verrà a conoscenza di tale ordinanza solo in data 28 ottobre 2012 grazie alla segnalazione di un associato).

18 giugno 2012

L'Avv. Assunta Brunetti chiede al Comune di Dobbiaco se ha provveduto alla revoca delle ordinanze n. 38/2001 e n. 32/2005 e alla rimozione ovvero all'adeguamento della segnaletica in ottemperanza alle note del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti prot. n. 0002234/2012 e prot. n. 2276/2012.

18 giugno 2012

L'Avv. Assunta Brunetti sollecita il Comune di Dobbiaco affinché esprima parere favorevole all'archiviazione del verbale emesso a carico del nostro associato e impugnato dinanzi al Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano. Tutto ciò al fine di evitare la prosecuzione della vicenda in sede giudiziaria con aggravio di costi e oneri a carico dell'amministrazione già a conoscenza dell'illegittimità dell'ordinanza n. 32/2005 in base alla quale il camperista è stato sanzionato.

19 giugno 2012

Con nota prot. 17046/2012, il Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano ha archiviato il verbale elevato a carico del camperista perché *"le autocaravan sono soggette alla disciplina prevista per gli altri veicoli e pertanto la loro sosta non costituisce campeggio, ragione per la quale il tipo di veicolo in argomento sottostà alla disciplina normativa prevista per tutti i veicoli. L'ordinanza comunale deve essere di conseguenza considerata contra legem"*.

5 luglio 2012

Con nota prot. n. 3966/2012, il Comune di Dobbiaco comunica che le ordinanze n. 38/2001 e n. 32/2012 sono state revocate con ordinanza n. 30 dell'11 giugno 2012. L'amministrazione comunica altresì che la segnaletica installata in ottemperanza ai due provvedimenti è stata rimossa. Il Comune di Dobbiaco trasmette altresì la nota prot. 17046/2012 del Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano.

28 ottobre 2012

Grazie alla segnalazione di un associato, l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti apprende che il Comune di Dobbiaco con ordinanza n. 32 del 13 giugno 2012 ha vietato il campeggio nelle aree pubbliche o aperte al pubblico facendo riferimento a caravan e autocaravan. Inoltre, pur essendo istituito un divieto di campeggio e accampamento in qualunque forma si realizzino siffatte condotte, la segnaletica installata vieta la sosta a caravan e autocaravan dalle ore 20,00 alle ore 08,00.

9 novembre 2012

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Sindaco di Dobbiaco di modificare l'ordinanza n. 32 del 13 giugno 2012:

- eliminando ogni riferimento alle *"autocaravan"*, *"caravan"* e *"roulottes"*;
- prevedendo un divieto di campeggio per il quale si suggerisce il seguente ordine: *"in tutto il territorio comunale di Dobbiaco pubblico o privato aperto al pubblico (ovvero nelle aree che si vorranno specificamente individuare), è vietato il campeggio, il bivacco e l'accampamento, mediante l'utilizzo di tende, coperture e costruzioni varie, la presenza di sacchi a pelo, coperte e simili, il posizionamento di oggetti, attrezzature e installazioni varie, il tutto anche con l'ausilio di veicoli che occupano lo spazio esterno alla loro sagoma"*.

18 marzo 2013

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Ministero Infrastrutture e Trasporti di invitare il Comune di Dobbiaco a modificare l'ordinanza n. 32/2012 eliminando ogni riferimento ad *"autocaravan"*, *"caravan"* e *"roulottes"* e a modificare la segnaletica installata poiché difforme dal provvedimento istitutivo.

2 agosto 2012

Con nota prot. 4628 del 2 agosto 2012, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti invita il Comune di Dobbiaco a modificare l'ordinanza n. 32/2012 *'eliminando il riferimento alle autocaravan, caravan e roulottes e a modificare la segnaletica di divieto di sosta apposta in quanto non coerente con il provvedimento prescrittivo adottato'*.

5 agosto 2013

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Comune di Dobbiaco di trasmettere il provvedimento con il quale è disposta la modifica dell'ordinanza n. 32/2012 in ottemperanza all'invito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

30 settembre 2013

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di trasmettere ogni eventuale controdeduzione inviata dal Comune di Dobbiaco in merito alla modifica dell'ordinanza n. 32/2012.

30 settembre 2013

Alla luce di segnalazioni ricevute, l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Comune di Dobbiaco il provvedimento istitutivo del parcheggio a pagamento lungo la Strada Statale 51 presso il lago di Dobbiaco nel quale si prevedono tariffe in violazione dell'art. 185, comma 3 c.d.s.

31 ottobre 2013

Con nota prot. 6877 datata 25 ottobre 2013, il Comune di Dobbiaco comunica che con ordinanza n. 51 del 24 ottobre 2013 sono state abolite le tariffe del parcheggio lungo la Strada Statale 51 presso il lago di Dobbiaco.

L'AZIONE PROSEGUE

AI CAMPERISTI L'INVITO A

- Segnarci i divieti e/o le sbarre *anticamper*.
- Informare gli altri camperisti in merito alle nostre quotidiane azioni per la loro libertà di circolazione e sosta.
- Raccogliere e trasmetterci i dati (indirizzo completo e targa dell'autocaravan) dei camperisti che non ci conoscono. In tal modo l'Associazione invierà loro in omaggio almeno una rivista.
- Ricordare ai camperisti che la nostra quota associativa, 35 euro (solo 10 centesimi al giorno), rappresenta l'unica risorsa che alimenta il fondo comune grazie al quale sostenere economicamente le molteplici attività tecnico-giuridiche necessarie per ottenere la rimozione degli illegittimi divieti e/o delle sbarre *anticamper*. Un modesto contributo - di fatto - oltretutto recuperabile grazie agli sconti riservati ai nostri associati.

A NOI IL COMPITO DI PROSEGUIRE NELL'AZIONE QUOTIDIANA AFFINCHÉ LA CIRCOLAZIONE E SOSTA DELLE AUTOCARAVAN

sia disciplinata nel rispetto delle norme di legge con conseguente annullamento delle ordinanze *anticamper* e successiva rimozione della segnaletica illegittima e/o delle sbarre *anticamper*.

Quanto diffondiamo è frutto del lavoro di gruppo che aggiorniamo alla luce degli interventi che ci pervengono. Il nostro compito è quello di aumentare il bagaglio conoscitivo dei cittadini, alla luce delle reali esperienze che ci giungono: esperienze sicuramente superiori a quelle che può maturare un singolo.

La nostra attività è apartitica e politica insieme, per cui, non cavalchiamo l'onda del momento, ma interveniamo affrontando temi civici, analizzando e rappresentando le soluzioni: lo testimoniano gli editoriali che si possono leggere aprendo <http://www.incamper.org/editoriali.asp> e <http://www.nuovedirezioni.it/editoriali.asp>.

A TUTTI IL COMPITO DI SOLLECITARE GOVERNO E PARLAMENTARI

1. **A VARARE UNA LEGGE CHE PREVEDA L'IMMEDIATO SANZIONAMENTO DEL SINDACO E/O DIPENDENTE PUBBLICO CHE ADOTTA UN PROVVEDIMENTO ILLEGITTIMO.** Vista la crisi economica e la necessità d'investire le risorse per lo sviluppo, l'Italia ha urgente bisogno di una legge che consenta di agire direttamente nei confronti della persona fisica che ha - consapevolmente - adottato un provvedimento illegittimo. Tali pubblici amministratori devono essere personalmente sanzionati al pari del cittadino che viola la legge.
2. **AD ACCORPARE I COMUNI SOTTO I 35.000 ABITANTI,** lasciando e possibilmente aumentando gli sportelli multifunzionali per le pratiche dei cittadini. In mancanza di ciò, diventa un'impresa oltremodo laboriosa il rincorrere le irregolarità commesse dagli innumerevoli comuni presenti sull'italico suolo. Infatti, ancora oggi, purtroppo, siamo in presenza di divieti alla circolazione e sosta delle autocaravan. Dal 1991 il comune di turno emana l'ennesimo provvedimento *anticamper* nel quale si ripetono, in tutto o in parte, una serie di vizi di legittimità, tra i quali a titolo esemplificativo:
 - violazione dell'art. 185 del Codice della Strada in base al quale le autocaravan «*ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti e delle limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggette alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli. La sosta delle autocaravan, dove consentita, non costituisce campeggio,*

attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo»;

- illogicità dei motivi posti a fondamento dei divieti di transito per altezza;
- illogicità dei motivi di carattere igienico-sanitari stante la conformazione delle autocaravan e la presenza di strumenti sanzionatori per lo scarico abusivo;
- inverosimiglianza di problemi di ordine pubblico creati dalla mera sosta di un veicolo;
- inosservanza dei principi e delle direttive ministeriali in materia di circolazione e sosta delle autocaravan;
- mancanza di situazioni di pericolo che minaccino l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana e tali da richiedere l'adozione di provvedimenti di carattere contingibile e urgente;
- carenza di istruttoria e di motivazione.

A ciò si aggiunga la superfluità dei provvedimenti *anticamper* perché l'ordinamento giuridico mette già a disposizione del sindaco gli strumenti per reprimere certi comportamenti *contra legem*.

Provvedimenti illegittimi che evidenziano l'Italia che costa e non produce. Creano oneri al cittadino e travolgono la Pubblica Amministrazione, specie gli apparati della Giustizia, con milioni di pratiche.

Alla luce di tali comportamenti, oltretutto non puniti, è imperativo per il Governo e i parlamentari emanare subito una legge che accorpi i comuni sotto i 35.000 abitanti (lasciando, e possibilmente aumentando, gli sportelli multifunzionali per le pratiche dei cittadini).

Una legge in tal senso eliminerebbe almeno 7.000 sindaci e relativi consigli comunali che oggi, violando ripetutamente la legge nazionale, come nel caso di questo Comune, creano oneri indebiti a cittadini e associazioni, danneggiano le famiglie in autocaravan e inibiscono lo sviluppo economico del Paese togliendo allo stesso milioni di euro che potrebbero essere destinati alla creazione di nuovi posti di lavoro.

PENSIERO VITALE

Esistono in natura **due tipi di esseri umani**.

Il primo è l'essere umano che si adatta all'ambiente. Tipo reputato affidabile e tranquillo che accumula denaro e carriere. Tipo che invecchia con la progressiva paura della morte.

Il secondo è l'essere umano che interviene per adattare l'ambiente a se stesso. Tipo reputato pericoloso e rivoluzionario che se ne frega del denaro e delle carriere. Tipo che vive il giorno e arriva tranquillo alla morte.

Scegliete di appartenere al secondo tipo perché non s'invecchia finché ogni giorno si fa qualcosa di creativo e s'impara qualcosa di nuovo.